

Sono tenuti a osservare l'obbligo di presentazione IMU entro il 30 giugno 2021:

- in tutti quei casi in cui l'interessato intenda fruire di esenzioni o riduzioni d' imposta;
- i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico;
- l'immobile ha formato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'immobile viene concesso in locazione finanziaria;
- un terreno agricolo diventa area edificabile o, viceversa;
- l'area diviene edificabile in seguito alla demolizione di un fabbricato;
- qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che abbia avuto a oggetto un'area fabbricabile. Il valore dell'area, che è quello di mercato, deve sempre essere dichiarato dal contribuente, poiché questa informazione non è presente nella banca dati catastale. L' obbligo non sussiste, invece, quando viene alienata un'area fabbricabile, se non ha subito modifiche il suo valore di mercato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
- il possesso da parte di imprese di immobili distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale dichiarato per il valore del bene sulla base delle scritture contabili, sia in aumento che in diminuzione, fino all' anno di attribuzione della rendita catastale;
- per gli immobili relativamente ai quali siano intervenute delle modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento;
- per gli immobili posseduti da enti non commerciali;

L' adempimento non va assolto invece se le informazioni sui beni sono acquisibili dalla banca dati catastale o qualora le amministrazioni locali ne siano già in possesso.